

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

26 gennaio 2005

nella causa T-193/02, **Laurent Piau** contro **Commissione delle Comunità europee** ⁽¹⁾

(Regolamento della Fédération internationale de football association (FIFA) che disciplina l'attività degli agenti di giocatori — Decisione di un'associazione di imprese — Artt. 49 CE, 81 CE e 82 CE — Denuncia — Mancanza d'interesse comunitario — Rigetto)

(2005/C 82/54)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-193/02, **Laurent Piau**, con domicilio in Nantes (Francia), rappresentato dall'avv. M. Fauconnet, contro **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sig.ra O. Beynet e dal sig. A. Bouquet, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta da **Fédération internationale de football association (FIFA)**, con sede in Zurigo (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti F. Louis e A. Vallery, avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 15 aprile 2002, che respinge la denuncia depositata dal ricorrente in ordine al regolamento della Fédération internationale de football association (FIFA) che disciplina l'attività degli agenti di giocatori, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 26 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo ha il seguente tenore:

- 1 Il ricorso è respinto.
- 2 Il ricorrente sopporterà le spese proprie e quelle della Commissione.
- 3 La Fédération internationale de football association sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 219 del 14.9.2002.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

26 gennaio 2005

nella causa T-267/03, **Anna Maria Roccato** contro **Commissione delle Comunità europee** ⁽¹⁾

(Dipendenti — Concorso interno — Mancata ammissione alla prova orale — Potere di valutazione della commissione giudicatrice — Portata del sindacato giurisdizionale)

(2005/C 82/55)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-267/03, avente ad oggetto, da un lato, la domanda d'annullamento della decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/PB/99 24 gennaio 2003, e, dall'altro, la domanda diretta al risarcimento dei danni, **Anna Maria Roccato**, già dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, contro **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sig.re H. Tserepa-Lacombe e F. Clotuche-Duvieusart, con domicilio eletto in Lussemburgo), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. V. Vadapalas, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 26 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1 Il ricorso è respinto.
- 2 Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 239 del 4.10.2003.